

dal Consiglio, a prelevare dal fondo sussidi stanziato annualmente anche quanto occorre per integrare gli assegni di aspettativa, salvo a riferire al Consiglio periodicamente, al fine anche di ottenere la reintegrazione dello stanziamento.

Il Consiglio approva la proposta del Presidente.

g) -  Nuovo accordo economico collettivo per il personale -

Il Direttore generale riferisce che, in data 10 giugno c.a. sono state concluse nei seguenti termini le trattative tra l'Associazione nazionale imprese assicuratrici e la I.I.S.A., in merito alla vertenza insorta in dipendenza delle richieste avanzate dalla I.I.S.A. stessa:

1° - mantenimento in vigore per tutto il 1949 - con le modificazioni e sostituzioni di cui appreso - dell'accordo stipulato in data 23 aprile 1948 relativo all' I. N. A.;

2° - aumento - a titolo di " rivalutazione " - del 15% da computarsi sullo stipendio tabellare in atto, sulle indennità contrattuali di famiglia, sull' " integrazione ", sulla " maggiorazione speciale " e sul " correttivo ".